



Arca Vita S.p.A.

Contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio

“Arca Valore Impresa Key Man”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa**
- 2) Condizioni di Assicurazione**
- 3) Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti**
- 4) Glossario**
- 5) Modulo di proposta**

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.

Arca Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcavita@pec.unipol.it - tel. 045 8192111 - fax 045 8192630
Capitale sociale Euro 208.279.080,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 01947090237
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 09/11/89 N. 18331, G.U. 28/11/1989
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese
di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00082 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo
dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

Unipol
GRUPPO



Arca Vita S.p.A.

“Arca Valore Impresa Key Man”

Nota Informativa



NOTA INFORMATIVA

del contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio “Arca Valore Impresa Key Man”

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

La informiamo che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 35 – Titolo IV, dal 31 ottobre 2013, sul sito istituzionale della Compagnia www.arcassicura.it potrà accedere ad un'apposita area riservata per consultare la propria posizione assicurativa. La invitiamo ad accedere al sito per la prima registrazione e per conoscere le modalità con cui sarà possibile completare l'accreditamento a tale area riservata.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione è la società Arca Vita S.p.A..

Essa ha sede legale e direzione generale in via del Fante 21, 37122, Verona, Italia, ed i seguenti recapiti: telefono n. 0458192111; sito internet: www.arcassicura.it; indirizzo di posta elettronica informa@arcassicura.com; indirizzo di posta elettronica certificata arcavita@pec.unipol.it

Arca Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. n. 18331 del 9 novembre 1989 (G .U. 28/11/1989) ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al N. 1.00082.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'impresa ammonta ad € 326.336.399,00. Il capitale sociale ammonta ad € 208.279.080,00 mentre il totale delle riserve patrimoniali è pari ad € 91.698.374,00. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione vita e calcolato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 1,31.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

L'assicurazione prestata con il contratto “Arca Valore Impresa Key Man” può avere una durata compresa tra 5 e 20 anni dalla data di decorrenza, a scelta del contraente che la indica nella proposta entro i seguenti limiti: l'assicurato deve essere persona di età assicurativa compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di decorrenza e non superiore ai 70 anni alla scadenza della durata dell'assicurazione.

L'assicurazione è sospesa, dopo la conclusione del contratto di assicurazione, finché non sia stata pagata la prima annualità di premio.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- **PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO:** è dovuta qualora l'assicurato deceda prima della scadenza contrattuale, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione. Tale prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato in unica soluzione. Si rinvia all'Art.9 (Prestazione assicurata in caso di premorienza) delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

- **PRESTAZIONE COMPLEMENTARE IN CASO DI INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE:** tale prestazione è meramente facoltativa, pertanto deve essere espressamente richiesta dal contraente ed accettata dalla Compagnia, ed è dovuta qualora per l'assicurato sopraggiunga lo stato di invalidità totale e permanente prima della scadenza contrattuale, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione. Si definisce colpito da invalidità totale e permanente l'assicurato che, a seguito di malattia od infortunio, indipendenti dalla sua volontà, oggettivamente accertabili e sopravvenuti anteriormente alla scadenza del contratto, abbia perso in modo totale e permanente la capacità di esercizio della professione dichiarata alla Compagnia e di ogni altro lavoro confacente al proprio livello di istruzione, formazione ed esperienza professionale. Si rinvia all'Art.10 (Prestazione assicurata in caso di invalidità totale e permanente) delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il capitale assicurato per la prestazione principale in caso di decesso dovrà essere compreso tra € 75.000,00 ed € 2.500.000,00. Il capitale assicurato per la prestazione complementare in caso di invalidità totale e permanente dovrà essere compreso tra € 75.000,00 ed € 2.500.000,00.

AVVERTENZA: in alcuni casi, dettagliatamente descritti all'Art. 11 (Esclusioni) e dall'Art.12 (Carenza) delle condizioni di assicurazione, la garanzia assicurativa in caso di morte e la garanzia assicurativa in caso di invalidità totale e permanente, se eventualmente richiesta ed accettata dalla Compagnia, non sussistono.

Il contraente dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze contenute nella proposta relative alla compilazione del questionario anamnestico ed alla sottoscrizione delle clausole anamnestiche.

4. Premi

Il contratto "Arca Valore Impresa Key Man" è a premio annuo: esso obbliga il contraente al pagamento di premi annui anticipati di importo costante, non frazionabili in rate subannuali, dovuti per l'intera durata contrattuale, ma non oltre il decesso dell'assicurato o non oltre l'insorgere dell'invalidità totale e permanente, qualora sia stata richiesta anche questa copertura. Il premio dovuto viene determinato in base all'età; alla durata contrattuale; al capitale assicurato; alla tipologia di copertura prescelta nonché in base ad eventuali aggravamenti del rischio (sovrapremi).

I premi dovranno essere corrisposti mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente indicato in proposta. In caso di estinzione di detto conto corrente, i premi potranno essere corrisposti mediante bonifico sul conto corrente di Arca Vita S.p.A., acceso presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Verona, via Oberdan 11, avente le seguenti coordinate IBAN: IT 39 L 05387 11700 000001136164. La Compagnia potrà modificare il conto corrente su cui il contraente è tenuto a bonificare i premi di cui sopra, comunicandogli la variazione per iscritto. La variazione avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta lettera da parte del contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione di variazione.

Si rinvia all'Art. 8 (Composizione e pagamento del premio) delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il contratto "Arca Valore Impresa Key Man" non prevede partecipazione agli utili.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

6. Costi

6.1 Costi gravanti direttamente sul contraente

6.1.1. Costi gravanti sul premio

Spese di emissione del contratto Costo che viene trattenuto dal premio iniziale	€12,50
Spese di incasso Costo che viene trattenuto sulle annualità successive alla prima	€12,50

Caricamento sui premi

Su ogni premio, Arca Vita S.p.A. trattiene, a titolo di caricamento, un costo espresso in percentuale del premio netto, secondo la seguente tabella:

Durata del contratto	Capitale assicurato	
	Fino a 125.000,00 €	Da 125.000,01 €
5 anni	17,00%	14,00%
Da 6 a 9 anni	16,00%	13,00%
Oltre	15,00%	12,00%

Costo per la visita medica

Per alcune combinazioni di capitale assicurato ed età dell'assicurato, come da tabella seguente, viene richiesto che l'assicurato si sottoponga a visita medica e ad altri accertamenti sanitari, richiesti dalla Compagnia ai fini dell'assunzione del rischio.

Età dell'assicurato	Capitali assicurati
fino a 49 anni	Oltre €150.000,00
da 50 a 65 anni	Oltre €75.000,00

AVVERTENZA: i costi relativi alla visita medica ed agli altri accertamenti sanitari sono a carico dell'assicurato e sono pari alle tariffe applicate dalle strutture mediche a cui si rivolge l'assicurato stesso.

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, sulla base di quanto stabilito dalla convenzioni di collocamento, è pari al 34,82% del totale dei costi di prodotto.

7. Sconti

Non sono previsti sconti.

8. Regime fiscale

I premi versati sono deducibili dal reddito di impresa se risulta rispettato il principio di ineranza all'attività di impresa (Art.109, comma 5, Tuir). Se i premi versati non vengono dedotti, le somme corrisposte in caso di sinistro risultano esenti da imposte; viceversa, in caso di deduzione, tali somme verranno assoggettate alla tassazione sui redditi.

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono nè pignorabili nè sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rimanda all'Art.3 (Valutazione del rischio), all'Art.4 (Conclusioni del contratto) ed all'Art.5 (Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso) delle condizioni di assicurazione per una descrizione dettagliata della modalità di perfezionamento del contratto e della decorrenza delle coperture assicurative.

10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

AVVERTENZA: il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, la sospensione delle garanzie assicurative e determina lo scioglimento del contratto, con perdita dei premi già versati.

Si rimanda all'Art.13 (Sospensione e riattivazione) delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

11. Riscatto e riduzione

Il contratto "Arca Valore Impresa Key Man" non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione.

12. Revoca della proposta

Prima della conclusione del contratto, il contraente può revocare la proposta.

La dichiarazione di revoca deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca.

13. Diritto di recesso

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, il contraente può recedere dal contratto.

La dichiarazione di recesso deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della polizza, se già ricevuta dal contraente al momento della spedizione della dichiarazione di recesso o, altrimenti, numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio eventualmente pagato entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto a condizione che siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

I documenti da inviare ad Arca Vita S.p.A. per ottenere il pagamento delle somme da essa pretese sono dettagliatamente elencati nell'Art.16 (Pagamenti della Compagnia) delle condizioni di polizza.

Il pagamento di quanto dovuto da Arca Vita S.p.A. sarà effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'avveramento di tutti i presupposti di esigibilità e, quindi, a mero titolo esemplificativo, dalla consegna da parte dell'avente diritto ad Arca Vita S.p.A. dei documenti elencati nell'Art.16 (Pagamenti della Compagnia) delle condizioni generali di polizza.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Decorso tale termine, la prestazione dovuta andrà liquidata, ai sensi di quanto previsto dalla legge 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

16. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

17. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'Intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:

Arca Vita S.p.A. - Servizio Reclami
Via del Fante 21, 37122 Verona
Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Intermediario di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e degli eventuali riscontri forniti dagli stessi;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.arcassicura.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo:

1. procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
2. procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
3. procedura di arbitrato ove prevista dalle condizioni di assicurazione.

18. Comunicazioni del contraente alla società

Il contraente, in base all'art. 1926 c.c., dovrà comunicare alla Società eventuali cambiamenti di professione dell'assicurato intervenuti in corso di contratto.

19. Conflitto di interessi

In relazione all'offerta ed all'esecuzione del contratto di assicurazione "Arca Valore Impresa Key Man" Arca Vita S.p.A. non ha individuato particolari situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso Arca Vita S.p.A., pur in presenza di un eventuale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti.

* * *

Arca Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

**Il rappresentante legale
Dott. Marco Casu**





Arca Vita S.p.A.

“Arca Valore Impresa Key Man”

Condizioni di Assicurazione



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

del contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio “Arca Valore Impresa Key Man”

Art. 1– Natura del contratto, fonti regolatrici del rapporto assicurativo e definizioni.

- 1.1.** “Arca Valore Impresa Key Man” è un contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio, la cui prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati, nel caso in cui si verifichi uno degli eventi assicurati descritti ai successivi Art. 9 e Art. 10. A fronte di tale prestazione il contraente versa un premio annuo costante per tutta la durata dell’assicurazione.
- 1.2.** Il contratto è disciplinato unicamente dalle condizioni di assicurazione, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici, nonché dalla legge applicabile per quanto non diversamente previsto dai menzionati documenti. La nota informativa relativa al contratto è un documento di natura meramente illustrativa dell’operazione assicurativa, e non costituisce parte integrante del contratto di assicurazione, al cui regolamento contrattuale resta estranea.
- 1.3.** Il glossario forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.
- 1.4.** Nell’ambito del contratto e delle comunicazioni relative al rapporto assicurativo, le espressioni linguistiche che compaiono nel glossario sono impiegate nell’accezione risultante dalla definizione precisata nel glossario stesso.

Art. 2 – Oggetto. Limiti di età e di durata.

- 2.1.** Con il contratto Arca Vita S.p.A. si obbliga nei confronti del contraente, a fronte del buon fine del pagamento dei premi annui, ad eseguire a favore suo o degli eventuali beneficiari, al ricorrere dei presupposti di esigibilità previsti dal contratto, la prestazione in caso di premorienza dell’assicurato qualora quest’ultimo deceda prima della detta scadenza, oppure, se espressamente richiesta dal contraente al momento della stipula della proposta e se la Compagnia ha accettato di prestare tale garanzia, la prestazione in caso di sopravvenuta invalidità totale e permanente dell’assicurato.
- 2.2.** L’assicurazione è conclusa sulla vita dell’assicurato che coincide con il contraente, salvo che nella proposta sia indicata come assicurato una persona diversa dal contraente.
- 2.3.** **L’assicurazione viene assunta con le limitazioni riportate ai successivi Art. 11 e Art. 12.**
- 2.4.** L’assicurazione è prestata unicamente con riguardo ad assicurati la cui età assicurativa sia compresa tra 18 e 65 anni alla data di decorrenza del contratto indicata nella proposta accettata dalla Compagnia e non superiore a 70 anni alla scadenza della durata dell’assicurazione e, inoltre, per una durata compresa tra 5 e 20 anni dalla detta data di decorrenza.

Art. 3– Valutazione del rischio.

- 3.1.** Ai fini della corretta assunzione del rischio da parte della Compagnia è necessario l’accertamento delle condizioni di salute dell’assicurato mediante le informazioni contenute nel questionario sanitario che l’assicurato stesso deve compilare e sottoscrivere. Arca Vita S.p.A. può inoltre richiedere che l’assicurato si sottoponga a visita medica e ad altri eventuali accertamenti sanitari.
- 3.2.** In particolare la documentazione sanitaria richiesta per l’assunzione del contratto è la seguente:

Età dell’assicurato	Capitali assicurati (in Euro)				
	Fino a 75.000,00	Da 75.000,01 a 150.000,00	Da 150.000,01 a 250.000,00	Da 250.000,01 a 750.000,00	Oltre 750.000,00
Fino a 49 anni	Sottoscrizione questionario sanitario ridotto	Sottoscrizione questionario sanitario ridotto	Sottoscrizione questionario sanitario completo + visita medica + esame urine + esami sangue tipo 1*	Sottoscrizione questionario sanitario completo + visita medica + esame urine + esami sangue tipo 2* + ecg a riposo e sotto sforzo	Sottoscrizione questionario sanitario completo + visita medica + esame urine + esami sangue tipo 2* + ecg a riposo e sotto sforzo + questionario

					finanziario
Da 50 a 65 anni	Sottoscrizione questionario sanitario ridotto	Sottoscrizione questionario sanitario completo + visita medica + esame urine + esami sangue tipo 1*	Sottoscrizione questionario sanitario completo + visita medica + esame urine + esami sangue tipo 2* + ecg a riposo e sotto sforzo	Sottoscrizione questionario sanitario completo + visita medica + esame urine + esami sangue tipo 2* + ecg a riposo e sotto sforzo	Sottoscrizione questionario sanitario completo + visita medica + esame urine + esami sangue tipo 2* + ecg a riposo e sotto sforzo + questionario finanziario

*Analisi del sangue tipo 1: emocromo completo con formula e piastrine, glicemia, creatininemia, colesterolo totale, HDL, LDL, test HIV, sierologia epatite B e C.;

**Analisi del sangue tipo 2: emocromo completo con formula e piastrine, glicemia, creatininemia, colesterolo totale, HDL, LDL, test HIV, sierologia epatite B e C, acido urico, trigliceridi, proteine totali, transaminasi, gamma GT, bilirubinemia totale, fosfatasi alcalina, VES, PSA, protidogramma elettroforetico.

La Compagnia, una volta esaminati i documenti richiesti, si riserva di:

- accettare la proposta senza riserve;
- accettare la proposta a condizioni derogatorie dalle disposizioni delle presenti condizioni di assicurazione per quanto riguarda l'ammontare dei premi; le garanzie assicurate; il capitale assicurato;
- rifiutare la proposta.

Art. 4 – Conclusione del contratto.

4.1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal contraente nel momento in cui l'eventuale comunicazione da parte della Compagnia giunga all'indirizzo del contraente indicato nella proposta.

Art. 5– Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

5.1. Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca.

5.2. Nell'eventualità che la dichiarazione di revoca della proposta sia tempestivamente ricevuta dalla Compagnia, impedendo la conclusione del contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca quest'ultima è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrispostale a titolo di premio in anticipo rispetto alla conclusione del contratto. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 5.5.

5.3. Il contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

5.4. Nell'eventualità che il diritto di recesso di cui sopra sia tempestivamente esercitato, la Compagnia, entro il termine a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 5.3, è tenuta a restituire al contraente la somma eventualmente corrispostale a titolo di

premio in anticipo rispetto alla conclusione del contratto, diminuita delle spese di emissione pari ad € 12,50, nonché della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 5.5. L'efficace esercizio del diritto di recesso comporta lo scioglimento del contratto e, con esso, la cessazione dell'assicurazione, liberando le parti dalle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il diritto del contraente alla restituzione di cui al presente comma.

- 5.5.** Nei casi di cui ai precedenti commi, 5.2 e 5.4, la restituzione avverrà mediante bonifico a rischio dell'avente diritto sul conto corrente bancario indicato nella proposta e s'intenderà effettuata nel momento in cui la Compagnia impartisca l'ordine di bonifico. In caso di impossibilità ad effettuarla con l'anzidetta modalità, la restituzione avverrà mediante consegna al contraente di un assegno circolare emesso per un importo equivalente alla somma da restituire, previa compilazione di apposito modulo.

Art. 6 – Durata, decorrenza e cessazione dell'assicurazione.

- 6.1.** La durata dell'assicurazione è quella indicata dal contraente nella proposta accettata dalla Compagnia, fatti salvi i limiti di cui al comma 2.4.
- 6.2.** La decorrenza dell'assicurazione corrisponde alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata dalla Compagnia alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso ed il pagamento della prima annualità di premio da parte del contraente alla Compagnia sia andato a buon fine: in difetto di quest'ultima condizione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente autorizzi il pagamento della prima annualità alla Compagnia e che questo sia andato a buon fine. Qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, del giorno in cui il pagamento della prima annualità di premio sia andato a buon fine.
- 6.3.** La cessazione dell'assicurazione si verifica con il primo dei seguenti accadimenti: ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente nell'esercizio del diritto di ripensamento; premorienza dell'assicurato; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso del contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia; scadenza contrattuale; esercizio del diritto di recesso da parte della Compagnia a seguito di mancato buon fine del pagamento dei premi; completamento del pagamento della prestazione, da parte della Compagnia, in caso di sopravvenuta invalidità totale e permanente; ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.

Art. 7– Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato.

- 7.1.** Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. **In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che Arca Vita S.p.A. non avrebbe dato il suo consenso all'assunzione delle garanzie richieste dal contraente, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Arca Vita S.p.A. stessa:**

- **quando esiste malafede o colpa grave, ha il diritto:**
 - **di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;**
 - **di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.**
- **quando non esiste malafede o colpa grave, ha il diritto:**
 - **di ridurre, in caso di sinistro, il capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato;**
 - **di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.**

Arca Vita S.p.A. rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

- 7.2.** L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso una rettifica del capitale assicurato sulla base dei dati reali.

Art. 8– Composizione e pagamento del premio.

- 8.1.** Il contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia del premio annuo costante, non frazionabile ulteriormente, così come indicato nella proposta, accettata dalla Compagnia; resta comunque convenuto che, a seguito della valutazione del rischio eseguita dalla Compagnia, potranno

rendersi necessarie delle variazioni di detto premio annuo. La prima annualità di premio deve essere corrisposta alla Compagnia non oltre il momento della conclusione del contratto in un'unica soluzione mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del contraente in conformità della proposta.

- 8.2.** Le annualità di premio successive dovranno essere corrisposte con le medesime modalità di cui al precedente comma 8.1 oppure, in caso di estinzione del conto corrente bancario del contraente, mediante bonifico sul conto corrente di Arca Vita S.p.A., acceso presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Verona, via Oberdan 11, avente le seguenti coordinate IBAN: IT 39 L 05387 11700 000001136164. E' fatto salvo il successivo comma 8.3.
- 8.3.** La Compagnia potrà modificare il conto corrente di cui sopra, comunicando per iscritto al contraente la variazione, la quale avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta comunicazione da parte del contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione stessa.
- 8.4.** I pagamenti del contraente alla Compagnia mediante addebito automatico e/o bonifico sono effettuati a rischio del contraente. Soltanto ai fini della formazione del contratto e dell'adempimento dell'obbligo di pagamento della prima annualità di premio non oltre il momento della conclusione del contratto, la prima annualità si considera pagata qualora l'addebito sul conto corrente sia andato a buon fine o alla data dell'ordine di bonifico del contraente o dell'eventuale data di accredito a favore della Compagnia non anteriore alla data del predetto ordine. Ad ogni altro fine, anche della decorrenza dell'assicurazione e della sua eventuale sospensione successivamente alla conclusione del contratto, la prima annualità si intende pagata alla Compagnia nel momento in cui quest'ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme. Il contraente autorizza la banca, "in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti" con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n.11/2010 ad addebitare il proprio conto corrente per i versamenti alla sottoscrizione e quelli successivi.
- 8.5.** Il premio annuo viene determinato in base all'età dell'assicurato; alla durata contrattuale; alla tipologia di copertura prescelta nonché in base ad eventuali aggravamenti del rischio (sovrappremi).
- 8.6.** **La prima annualità di premio è gravata delle spese di emissione del contratto, pari ad € 12,50.**
- 8.7.** **Le successive annualità di premio sono altresì gravate di un diritto per spese di incasso, pari ad € 12,50.**

Art. 9– Prestazione assicurata in caso di premorienza.

- 9.1.** In caso di premorienza dell'assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà al contraente o agli eventuali diversi beneficiari una somma pari al capitale assicurato, come stabilito nella proposta accettata dalla Compagnia.
- 9.2.** La prestazione assicurata resta costante per tutta la durata del contratto ed è pari al massimo ad € 2.500.000,00. La prestazione minima assicurabile è pari ad € 75.000,00.

Art. 10– Prestazione assicurata in caso di invalidità totale e permanente.

- 10.1.** In caso di sopravvenuta invalidità totale e permanente, sempre che il contraente abbia espressamente richiesto tale garanzia e all'ulteriore condizione che la Compagnia abbia accettato di garantire tale prestazione, prima della cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, Arca Vita S.p.A. verserà il capitale assicurato al contraente o agli eventuali diversi beneficiari. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'assicurato che a seguito di malattia o infortunio, indipendenti dalla sua volontà, oggettivamente accertabili e sopravvenuti nel corso della durata del contratto, abbia perso in modo permanente e totale la capacità di esercizio della professione dichiarata ad Arca Vita S.p.A. e di ogni altro lavoro confacente al proprio livello di istruzione, formazione ed esperienza professionale. L'invalidità si intende totale quando sia superiore ai due terzi (66%). Per la determinazione del grado di invalidità da riconoscere all'assicurato, la Compagnia utilizza la tabella INAIL del decreto ministeriale 12/07/2000 concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. La Compagnia, in forza di una valutazione medico legale, riparametrerà tale grado di invalidità considerando la perdita di capacità lavorativa nella professione comunicata dall'assicurato e in ogni altra confacente al livello di istruzione, formazione ed

esperienza lavorativa dell'assicurato stesso.

- 10.2.** Il capitale assicurato verrà corrisposto nel seguente modo: un importo pari al 20% del capitale assicurato totale sarà versato al riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente; un ulteriore importo pari al 30% del capitale assicurato totale sarà versato, alla condizione del perdurare dello stato di invalidità, desumibile da apposita documentazione medica attestante il perdurare dello stato di invalidità totale e permanente, dopo un anno; un ulteriore importo pari al 50% del capitale assicurato totale sarà versato, alla condizione del perdurare dello stato di invalidità, desumibile da apposita documentazione medica attestante il perdurare dello stato di invalidità totale e permanente, dopo due anni. In caso di decesso dell'assicurato dopo l'accertamento dello stato di invalidità Arca Vita S.p.A. verserà l'intero capitale assicurato residuo in unica soluzione.
- 10.3.** Dopo il riconoscimento dello stato di invalidità, qualora l'assicurato riacquistasse in tutto o in parte le sue capacità lavorative nel corso del primo anno, Arca Vita S.p.A. non procederà al pagamento della quota di capitale assicurato non ancora liquidata e il contraente dovrà riprendere il pagamento dei premi; in tale caso, al verificarsi del decesso dell'assicurato verrà liquidata solamente una quota pari all'80% del capitale assicurato totale. Qualora l'assicurato riacquistasse in tutto o in parte le sue capacità lavorative nel corso del secondo anno, Arca Vita S.p.A. non procederà al pagamento della quota di capitale assicurato non ancora liquidata e il contraente dovrà riprendere il pagamento dei premi; in tale caso, al verificarsi del decesso dell'assicurato verrà liquidata solamente una quota pari al 50% del capitale assicurato totale. Pagato l'intero capitale assicurato per l'invalidità totale e permanente nulla è più dovuto per il caso di decesso.
- 10.4.** La prestazione assicurata resta costante per tutta la durata del contratto ed è pari al massimo ad € 2.500.000,00. La prestazione minima assicurabile è pari ad € 75.000,00.
- 10.5.** La garanzia in caso di invalidità totale e permanente può essere richiesta esclusivamente in forma complementare, pertanto ne consegue che non è possibile stipulare il contratto "Arca Valore Impresa Key Man" con la sola garanzia di invalidità totale e permanente.

Art. 11 – Esclusioni.

- 11.1.** Il rischio di decesso o di invalidità totale e permanente è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. **L'assicurato deve comunque comunicare alla Compagnia ogni eventuale cambiamento di professione.**
- 11.2.** **La garanzia per l'invalidità totale e permanente, se espressamente richiesta ed accettata dalla Compagnia, si estingue in ogni caso al raggiungimento del 65° anno d'età dell'assicurato.**
- 11.3.** **Ai fini della garanzia assicurativa in caso di premorienza, nonché della garanzia per invalidità totale e permanente, se espressamente richiesta dal contraente ed accettata dalla Compagnia, sono esclusi i sinistri dovuti a:**
- **dolo del contraente, dell'assicurato o dei beneficiari;**
 - **partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;**
 - **guerra e insurrezioni;**
 - **atti di terrorismo con l'impiego di armi nucleari, biologiche o chimiche;**
 - **suicidio o tentativo di suicidio se avviene nei primi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto, ove questa sia prevista;**
 - **malattie già diagnosticate e/o conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione, qualora non dichiarati ed eventualmente accettati dall'assicuratore;**
 - **ubriachezza, intossicazione e tossicosi alcolica o dipendenze da droghe o farmaci non prescritti da medici abilitati alla professione;**
 - **guida di qualsiasi veicolo, o natante, a motore, se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione;**
 - **esercizio delle seguenti attività lavorative: estrazione petrolio o gas naturali; in miniere o altiforni; a contatto con esplosivi, pesticidi o altri materiali chimici pericolosi, tra cui l'amianto; ad altezze superiori a 5mt dal suolo (impalcature, tetti, ecc); guardie del corpo e servizi di sicurezza; servizi di ordine pubblico (polizia, carabinieri, militari, eccetera) con uso di armi; vigili del fuoco; attività subacquee;**
 - **esercizio delle seguenti attività sportive: qualunque come professionista; di combattimento (quali pugilato, lotta, karatè); sport aerei (quali deltaplano, parapendio,**

paracadutismo, bungee jumping); immersioni con autorespiratore; scalate in parete; con mezzi a motore;

- stati depressivi, patologie psichiatriche, sindromi psico-organiche.

Art. 12 – Carenza.

12.1. L'assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. La presente assicurazione può essere assunta anche senza visita medica e pertanto si conviene che, qualora il decesso dell'assicurato o l'insorgere dell'invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora la copertura fosse stata preventivamente richiesta dal contraente ed accettata dalla compagnia, avvengano entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza, Arca Vita S.p.A corrisponderà - in luogo del capitale assicurato – solamente una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto delle spese di emissione.

12.2. Arca Vita S.p.A. non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso o l'insorgere dell'invalidità totale e permanente siano conseguenza diretta:

- a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione;
- c. di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte o l'insorgere dell'invalidità totale e permanente.

12.3. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso o l'invalidità totale e permanente, se richiesta dal contraente ed accettata dalla Compagnia, dell'assicurato avvengano entro i primi cinque anni dalla decorrenza del contratto e siano dovuti alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Qualora Arca Vita S.p.A. abbia richiesto di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività e l'assicurato non aderisca a tale richiesta, rimane convenuto che nel caso in cui il decesso o l'invalidità totale e permanente, se richiesta dal contraente ed accettata dalla Compagnia, dell'assicurato avvengano entro i primi sette anni dalla decorrenza del contratto e siano dovuti alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

12.4. Senza visita medica ed alle condizioni di carenza sopra indicate, Arca Vita S.p.A non consente di assicurare sulla vita di una stessa persona, con uno o più contratti stipulati nel quinquennio, conteggiato a partire dalla data di decorrenza del primo contratto stipulato, una somma superiore a € 150.000,00 per assicurati di età uguale o inferiore a 49 anni e una somma superiore a € 75.000,00 per assicurati di età superiore a 49 anni.

Rimane pertanto convenuto che, alla stipulazione di ciascuno di tali contratti, il capitale complessivo assicurato nel corso dello stesso quinquennio non può superare i limiti sopra indicati. Pertanto, Arca Vita S.p.A garantisce fino alle somme sopra indicate e per l'eventuale eccedenza rimborserà la parte dei premi incassati in eccesso, senza aggiunta di interessi.

Art. 13 – Sospensione e riattivazione.

13.1. Il mancato pagamento anche di una sola annualità di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata, la sospensione della garanzia, qualunque sia il numero di annualità di premio il cui pagamento sia andato a buon fine sino a quel momento, per un termine massimo di 24 mesi. Il termine dei 24 mesi decorre dalla data di scadenza del pagamento. Trascorsi i 24 mesi il contratto è risolto di diritto. In tale caso la polizza si estingue ed i premi versati resteranno acquisiti da Arca Vita S.p.A., senza diritto a capitale od a valore di riscatto.

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contraente ha comunque diritto di riattivare la copertura assicurativa pagando le annualità di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del contraente e accettazione scritta di Arca Vita S.p.A., che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione.

L'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno in cui il pagamento dell'importo dovuto sia andato a buon fine. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio il cui pagamento non sia andato a buon fine, l'assicurazione non può più essere riattivata.

Art. 14 – Variazioni contrattuali.

- 14.1.** Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
- 14.2.** La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell'IVASS, od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all'originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali.
- 14.3.** Al di fuori dei casi contemplati dal comma 14.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ricorra un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. **Il contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità.** Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz'altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.

Art. 15 – Beneficiari delle prestazioni.

- 15.1.** Il contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
- dopo che il contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di voler profittare del beneficio;
 - dopo la morte del contraente;
 - dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
- Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto del beneficiario irrevocabile; e in difetto di assenso del beneficiario ad effettuarli a favore d'altri, i pagamenti dovuti dalla Compagnia saranno a lui effettuati.
- 15.2.** La designazione dei beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
- 15.3.** Nella designazione dei beneficiari delle prestazioni si intendono inoltre valide le seguenti avvertenze:
- se non diversamente specificato, le quote sono uguali tra i beneficiari;
 - in tutti i casi di beneficiario generico verranno presi in considerazione solo i soggetti in vita al momento dell'evento assicurato;
 - in caso di premorienza del beneficiario generico o, comunque, in assenza, al momento dell'evento assicurato, di almeno un beneficiario, la prestazione verrà erogata a favore del contraente o, in mancanza, dei suoi eredi.
- 15.4.** In ogni caso, ai sensi del Provvedimento IVASS N. 2946 del 6 dicembre 2011, l'intermediario che

colloca il contratto non può in alcun modo assumere la qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni previste dal contratto stesso. Pertanto, tale tipo di designazione non potrà essere considerata valida e, laddove presente, la Compagnia la considererà come non apposta e provvederà a liquidare la prestazione a favore del contraente o, in mancanza, dei suoi eredi.

Art. 16 – Pagamenti della Compagnia.

16.1. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare esattamente gli aventi diritto. A tal fine è in ogni caso necessario che siano consegnati, oltre ai documenti indicati al comma 16.2 per i diversi casi di pagamento, i seguenti documenti:

- dichiarazione scritta delle coordinate complete di un conto corrente bancario intestato all'avente diritto su cui effettuare il pagamento (tranne in caso di recesso); nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate, l'avente diritto potrà chiedere il pagamento a mezzo assegno circolare. A quest'ultimo riguardo la Compagnia si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica.

16.2. Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:

- **per il pagamento della somma dovuta a seguito dell'esercizio del diritto di recesso**
 - dichiarazione di recesso firmata dal contraente;
- **per il pagamento della prestazione assicurata in caso di premorienza**
 - richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta dagli aventi diritto, che potrà essere effettuata su carta semplice oppure utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e disponibile presso l'Intermediario. Nel caso in cui gli aventi diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà compilare e sottoscrivere una singola richiesta completa di tutti i dati identificativi;
 - fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
 - certificato anagrafico di morte dell'assicurato contenente la data di nascita;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio, dal quale risulti se il contraente ha lasciato o meno testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi legittimi, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza; in caso di esistenza di testamento, deve essere inviata copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento e la dichiarazione sostitutiva o l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza;
 - relazione medica sulle cause del decesso;
 - verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;
 - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio;
 - documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.
- **per il pagamento della prestazione assicurata in caso di sopravvenuta invalidità totale e permanente**
 - comunicazione della sopravvenuta invalidità totale e permanente dell'assicurato contenente la richiesta di pagamento, che potrà essere effettuata su carta semplice oppure utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e disponibile presso l'Intermediario;
 - fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
 - relazione medica sulle cause e sul decorso della malattia o lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità totale e permanente;
 - copia del verbale della commissione dell'INPS, dell'INAIL e della Commissione Invalidi Civili attestante il grado di invalidità;
 - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio;
 - documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

Arca Vita S.p.A. può inoltre richiedere all'assicurato ed al contraente:

- di rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione ritenuta opportuna per gli accertamenti dello stato di invalidità totale e permanente dell'assicurato;
- di fornire tutte le prove o i documenti ritenuti necessari per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità totale e permanente.

Arca Vita S.p.A. si riserva, inoltre, il diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.

Ove, a giudizio sia del medico dell'assicurato che del consulente medico di Arca Vita S.p.A., un adeguato trattamento terapeutico possa modificare la prognosi dell'invalidità e qualora l'assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi di invalidità totale e permanente che residuerebbero, senza riguardo quindi al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di invalidità ed ultimati i controlli medici ritenuti necessari da Arca Vita S.p.A., la stessa comunicherà all'assicurato il riconoscimento o meno dello stato di invalidità. Finché lo stato di invalidità totale e permanente non sia stato definitivamente accertato, il contraente deve continuare il pagamento dei premi. Accertata l'invalidità totale e permanente verrà quindi restituito l'importo dei premi pagati scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità.

- 16.3.** Nel caso in cui sorgano controversie sul grado e sulle cause dell'invalidità totale e permanente, l'assicurato ha la facoltà di promuovere la decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre medici, di cui uno nominato da Arca Vita S.p.A., l'altro dall'assicurato ed il terzo scelto di comune accordo fra le parti. In caso di mancato accordo sulla richiesta di arbitrato la scelta del terzo arbitro sarà demandata al presidente del tribunale del luogo di residenza dell'assicurato. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza come amichevole compositore senza formalità di procedure. Gli arbitri, ove lo credano, potranno disporre senza obbligo di sentenza qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc...). Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.
- 16.4.** In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti prima di procedere al pagamento. A titolo esemplificativo, è necessario che siano consegnati da ciascun avente diritto i seguenti documenti:
- qualora la pretesa di pagamento sia formulata allorché il contraente sia già deceduto, copia autentica del testamento, o, in mancanza dello stesso, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio dove risulti che il contraente è deceduto senza lasciare testamento;
 - qualora tra gli aventi diritto vi siano minori od incapaci, l'originale o la copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice tutelare in cui si contenga l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale o il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, nonché l'esonero della Compagnia da responsabilità per il pagamento all'esercente la potestà parentale o al tutore;
 - nel caso in cui siano indicati come beneficiari "nascituri", eventualmente insieme ad altri, un atto notorio attestante che l'eventuale persona dalla quale i "nascituri" possano nascere non si trova in stato di gravidanza oppure il certificato anagrafico di morte di tale persona contenente la data di nascita.
- 16.5.** La Compagnia, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall'avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l'ordine di bonifico ed a rischio dell'avente diritto. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L'importo dovuto dalla Compagnia a titolo di prestazione assicurata non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che si sia verificato l'evento assicurato.

Art. 17 – Cessione, pegno o vincolo.

- 17.1.** Il contraente può cedere a terzi il contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss. c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal contratto costituendo pegni o vincoli.
- 17.2.** Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo dopo che quest'ultima ne abbia ricevuto comunicazione e, a seguito di richiesta in forma scritta del contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Inoltre, l'efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso dell'eventuale beneficiario irrevocabile.
- 17.3.** Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del contratto e dei diritti da esso nascenti

richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 18 – Tasse ed imposte.

18.1. Tasse ed imposte relative o connesse al contratto e così anche alle prestazioni assicurate sono a carico del contraente o dei beneficiari e dei rispettivi aventi causa.

Art. 19 – Foro competente.

19.1. Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del contraente.

Art. 20 – Lingua e legge applicabile.

20.1. Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l'unica lingua del rapporto.

20.2. Al contratto si applica la legge italiana.



Arca Vita S.p.A.

“Arca Valore Impresa Key Man”

**Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi
diritti**



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Artt. 15 e 16 del Reg. Isvap n. 34/2010 (artt. 183 e 191 del d.lgs. 209/2005 - Codice Assicurazioni Private)

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO

Si tratta di dati comuni (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; nonché di dati di natura sensibile⁽²⁾ indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati comuni ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d'accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali.

I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁴⁾.

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI (COMUNI E SENSIBILI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁵⁾, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁶⁾ e potranno essere inseriti in un archivio clienti.

I dati personali di natura sensibile (relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente).

I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁷⁾.

TRATTAMENTI DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI E ALTRE FINALITÀ DI MARKETING

In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati comuni (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo⁽⁶⁾. In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS.

Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è facoltativo e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso Arca Vita S.p.A., via del Fante 21, 37122 Verona, privacy@arcassicura.it.

Note

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.

3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria nonché gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso banca d'Italia, nonché per finalità antifrode i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad un Archivio Centrale Informatizzato del quale è Titolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ecc.

4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.

6) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l., e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.

7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso i Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infurtuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).



Arca Vita S.p.A.

“Arca Valore Impresa Key Man”

Glossario



GLOSSARIO

relativo al contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio “Arca Valore Impresa Key Man”

I documenti in cui si articola il regolamento contrattuale del contratto, nonché la nota informativa relativa a “Arca Valore Impresa Key Man” comportano l’uso di termini tecnici, di cui si forniscono qui di seguito alcune definizioni per agevolare la lettura dei testi:

anno solare: è il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario;

appendice: è un documento collegato al contratto per modificarne alcuni aspetti del regolamento;

Arca Vita S.p.A.: la società di diritto italiano esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è in Verona, Italia, via del Fante 21, che è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. N. 18331 del 9/11/1989 G.U. 28/11/1989 n. 278;

assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita;

beneficiario: è la persona fisica o l’ente che abbia diritto in tutto o in parte alle prestazioni assicurate, in quanto soggetto che il contraente abbia designato a riceverle;

buon fine (del pagamento): nel caso in cui la polizza sia pagata con la procedura di addebito automatico, si intende per buon fine (del pagamento) l’avvenuto effettivo addebito del premio sul conto corrente del contraente, a seguito dell’invio da parte della Compagnia del flusso di addebito;

capitale assicurato: è l’entità della prestazione assicurata; nel contratto di assicurazione “Arca Valore Impresa Key Man” tale importo è definito nella proposta accettata dalla Compagnia e rimane costante per tutta la durata dell’assicurazione.

carezza: è il periodo di tempo tra la conclusione del contratto e la decorrenza dell’assicurazione, che può dipendere sia dal momento del pagamento del premio alla Compagnia e, quanto alla prestazione assicurata, anche dal momento e dalle cause del sinistro;

caricamento: sono i costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul premio per attività commerciali ed amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del contratto di assicurazione;

cessazione dell’assicurazione: è il momento in cui vengono meno gli effetti dell’assicurazione oggetto del contratto;

Compagnia: è Arca Vita S.p.A.;

conclusione (o perfezionamento) del contratto: è il momento in cui si perfeziona il contratto. Da tale momento, che può differire da quello di decorrenza dell’assicurazione, sorge l’obbligo di pagamento del premio e la Compagnia può trattenere le somme eventualmente anticipate a titolo di premio;

condizioni contrattuali: sono le clausole che regolano il rapporto oggetto del contratto “Arca Valore Impresa Key Man”, che sono contenute nella proposta contrattuale accettata dalla Compagnia, nelle condizioni di assicurazione e nelle eventuali appendici, e che regolano altresì, per il caso in cui il contratto non si concluda, le eventuali restituzioni dalla Compagnia al contraente delle somme da quest’ultimo eventualmente anticipate a titolo di premio;

condizioni di assicurazione (o condizioni di polizza o condizioni generali di polizza): sono le condizioni generali del contratto di assicurazione “Arca Valore Impresa Key Man”, delle quali il presente glossario fa parte e che sono standardizzate per tutti i contraenti;

contraente: è il soggetto, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che formula la proposta contrattuale, stipula il contratto di assicurazione, è tenuto a pagare il premio e ha facoltà di

esercitare tutti i diritti nascenti dal contratto di cui non abbia disposto;

contratto: è il contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio a premio annuo costante denominato “Arca Valore Impresa Key Man” concluso con la Compagnia, ossia il rapporto assicurativo oggetto delle condizioni di assicurazione di cui il presente glossario è parte integrante, disciplinato da queste ultime, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici nonché, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni della legge applicabile;

costi: sono gli oneri a beneficio della Compagnia – per emissione, collocamento ed acquisizione, incasso, amministrazione, gestione e così via – che gravano in misura fissa o variabile sui premi;

data di decorrenza: il giorno come tale indicato nella proposta;

decorrenza: è il termine iniziale della durata contrattuale, il quale può differire sia dalla data di decorrenza sia dal momento della conclusione del contratto, dipendendo la decorrenza non solo da quest’ultima, ma anche dal buon fine del pagamento del premio;

diritti: sono costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sulle annualità di premio successive alla prima per attività amministrative di incasso, pari a 12,50 Euro;

diritto di recedere (o recesso): è il diritto potestativo di una delle parti di provocare unilateralmente lo scioglimento del contratto prima della scadenza contrattuale o del verificarsi di altra causa di scioglimento del contratto;

diritto di revocare (o revoca): è il diritto potestativo del contraente di privare di effetti la proposta contrattuale fino alla conclusione del contratto;

diritto di ripensamento: è il diritto del contraente di revocare la proposta o di recesso dello stesso entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto;

durata contrattuale (o dell’assicurazione): è il periodo di copertura assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l’assicurazione è prestata, ossia la Compagnia sopporta i rischi assicurati. E’ compresa tra la decorrenza (a condizione che sia andato a buon fine il pagamento del premio) e la scadenza (che è momento che può differire dalla cessazione dell’assicurazione, in particolare nel caso di premorienza o di sopravvenuta invalidità totale e permanente);

esclusioni: sono i rischi esclusi o le limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole delle condizioni di assicurazione;

età assicurativa: è l’età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuita per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno;

evento assicurato: uno degli eventi riguardanti la vita dell’assicurato, che consistono nella premorienza o nel sopraggiungere dello stato di invalidità totale e permanente dell’assicurato prima della scadenza contrattuale ed il verificarsi d’uno dei quali fa sorgere il diritto all’esecuzione d’una delle prestazioni assicurate;

garanzia complementare (o accessoria): è una garanzia di puro rischio abbinata facoltativamente alla garanzia principale; nel contratto “Arca Valore Impresa Key Man” è la garanzia di invalidità totale e permanente dell’assicurato;

garanzia principale: è la garanzia prevista dal contratto, in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie. Nel contratto “Arca Valore Impresa Key Man” la garanzia base è la garanzia in caso di premorienza dell’assicurato;

glossario: è l’insieme delle presenti definizioni ed il documento in cui sono contenute;

infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;

invalidità totale e permanente: è la perdita totale e permanente della capacità dell'assicurato, a seguito di malattia od infortunio, indipendenti dalla volontà dell'assicurato, oggettivamente accertabili e sopravvenuti anteriormente alla scadenza del contratto, di esercizio della professione dichiarata alla Compagnia e di ogni altro lavoro confacente al proprio livello di istruzione, formazione ed esperienza professionale. L'invalidità si intende totale quando sia superiore ai due terzi (66%);

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013;

liquidazione: è il pagamento al beneficiario della prestazione assicurata;

nota informativa: è il documento, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS e da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione della proposta, con cui sono fornite al contraente diffuse informazioni preliminari relative alla Compagnia, all'operazione ed al rapporto assicurativi utili per concludere con consapevolezza il contratto;

parti: il contraente e la Compagnia;

polizza: è il documento formato e sottoscritto dalla Compagnia su proprio modulo che prova il contratto;

premio (o premio lordo): è il corrispettivo dell'assicurazione prestata dalla Compagnia, comprensivo delle spese di emissione, dei caricamenti ed anche di eventuali imposte e tasse che gravano sullo stesso o sul contratto;

premio di tariffa (o premio netto): è la somma del premio puro e dei caricamenti;

premio puro: è la somma che rappresenta la base per il calcolo del corrispettivo dell'assicurazione ed è la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'assicurato;

premio annuo (o annualità di premio): è il premio che il contraente è tenuto a corrispondere agli anniversari di contratto alla Compagnia;

premorienza: è il decesso dell'assicurato anteriormente alla scadenza contrattuale;

prestazione assicurata: è la somma di denaro dovuta sotto forma di capitale dalla Compagnia in esecuzione del contratto al verificarsi di uno degli eventi assicurati;

prestazione assicurata in caso di invalidità totale e permanente: è la prestazione assicurata dovuta nel caso di sopravvenuta invalidità totale e permanente;

prestazione assicurata in caso di premorienza: è la prestazione assicurata dovuta nel caso di premorienza;

prestazione assicurata in caso di sopravvivenza: è la prestazione assicurata dovuta nel caso in cui alla scadenza l'assicurato sia ancora in vita; poiché il contratto "Arca Valore Impresa Key Man" è una assicurazione di puro rischio non è prevista alcuna prestazione in caso di sopravvivenza;

proposta: è il documento preliminare formato su modulo della Compagnia sottoscritto dal contraente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative;

questionario sanitario (o anamnestico o "Dichiarazioni dell'assicurato sullo stato di salute"): è un modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato che la

Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione;

riattivazione: facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi;

ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione;

scadenza: è il termine finale della durata contrattuale, ossia da cui cessa l'assicurazione e la Compagnia non più sopporta i rischi assicurati, salva l'anticipata cessazione dell'assicurazione;

sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata;

spese di emissione: sono i costi sostenuti per l'emissione del contratto, pari a 12,50 Euro.

Convenzione : Filiale/Agenzia: Collocatore: Numero Proposta :

CONTRAENTE

Società/Cognome e nome: Codice fiscale:
Comune di nascita: Data di nascita: Sesso:
Professione: Sottogruppo: Ateco:
Indirizzo: Provincia: C.A.P. :
Comune: Cab Comune: Cod. Paese:
Cittadinanza: Tae:

ASSICURATO

Cognome e nome: Codice fiscale:
Comune di nascita: Data di nascita: Sesso:
Professione:
Indirizzo: Provincia: Cod.Paese: C.A.P. :
Comune:

DATI IDENTIFICATIVI (del Contraente persona fisica o del Delegato del Contraente e del/i titolare/i effettivo/i)

Cognome e nome: Codice fiscale:
Comune di nascita: Prov: Data di nascita:
Indirizzo:
Documento di riconoscimento n. : Tipo documento:
Ente emittente: Data di emissione: Data di scadenza:

Il contraente dichiara che i dati identificativi del titolare effettivo sono quelli riportati nella pagina allegata al presente modulo e si impegna a comunicare eventuali correzioni e variazioni.

BENEFICIARI

In caso di MORTE
Nominativo Data di Nascita

VERSAMENTI

Premio ANNUO a condizioni standard di € pagabile in rate così composto:
Premio netto a condizioni standard per la garanzia base (morte): €
Spese di emissione: € Interessi di frazionamento: € 0,00 Caricamento applicato : % del premio netto della garanzia base

**TOTALE PREMIO COMPLESSIVO: €
DURATA E PRESTAZIONI**

Decorrenza: Durata in anni: Scadenza:
Prestazione assicurata iniziale per la garanzia base (morte) : €

Garanzie Complementari: NO

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO IN C/C

Il Contraente autorizza la Banca, "in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti" con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n.11/2010, ad addebitare il conto corrente sotto indicato per i versamenti alla sottoscrizione e quelli Euro c/c di addebito : bic:

Luogo e data :

Il Contraente

 _____
 _____

L'Assicurato (se diverso dal Contraente)
per consenso alla conclusione del contratto sulla propria vita

LE COPERTURE ASSICURATIVE SARANNO PRIVE DI EFFETTO FINO AL GIORNO IN CUI IL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO NON RISULTERA' INCASSATO DALLA COMPAGNIA.



Convenzione : Filiale/Agenzia: Collocatore: Numero Proposta :

REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del Contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca. Il Contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione salvo un eventuale termine più favorevole per il contraente se espressamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione, con dichiarazione di recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).

L'importo che Arca Vita S.p.A. rimborserà al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca o di recesso, è indicato nell'art. "Diritto di ripensamento - decadenza - momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso" delle condizioni di assicurazione.

Dichiaro di aver ricevuto e di aver preso visione, prima della sottoscrizione della seguente proposta, del Fascicolo informativo relativo al contratto e dell'informativa precontrattuale.

Luogo e data :

Il Contraente



CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Ai fini degli artt.23, 26 e 43 del d.lgs.30 giugno 2003 n.196, manifesto specifico consenso:

- al trattamento anche consistente nel trasferimento e nella comunicazione alle categorie di soggetti terzi specificati nella informativa, dei miei dati personali ed, eventualmente, anche di quelli sensibili;

- al trasferimento dei dati di cui sopra all'estero, anche verso Stati non appartenenti all'Unione Europea;

che siano strettamente finalizzati all'esercizio dell'impresa organizzata per fornire i servizi assicurativi oggetto di contratti che mi riguardano e avvengano in conformità dell'informativa resami da Arca Vita S.p.A. ai sensi dell'art.13 del d.lgs.30 giugno 2003 n.196, come riportata nell'allegato relativo alla tutela dei dati personali.

Prendo atto che senza il presente consenso, Arca Vita S.p.A. **non potrà fornirmi** in tutto o in parte i servizi e/o i prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Luogo e data :

Il Contraente



L'Assicurato (se diverso dal Contraente)



Inoltre, ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali comuni da parte di Arca Vita S.p.A. o di altre società del Gruppo (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi e per rilevazioni sulla qualità del servizio e dei bisogni della clientela.

Sono consapevole che il consenso **è del tutto facoltativo**.

Luogo e data :

Il Contraente



L'Assicurato (se diverso dal Contraente)



Convenzione :	Filiale/Agenzia:	Collocatore:	Numero Proposta :
---------------	------------------	--------------	-------------------

**** INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI PAGAMENTO ****

I PREMI DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTI MEDIANTE ADDEBITO AUTOMATICO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DEL CONTRAENTE INDICATO IN PROPOSTA. IN CASO DI ESTINZIONE DI DETTO CONTO CORRENTE, I PREMI SUCCESSIVI POTRANNO ESSERE CORRISPOSTI MEDIANTE BONIFICO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI ARCA VITA S.P.A. AL NUMERO:
IT 39 L 05387 11700 000001136164

A) LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE;
B) PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO, IL SOGGETTO DI CUI ALLA LETTERA A) DEVE VERIFICARE L'ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUESTIONARIO;
C) ANCHE NEI CASI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALL'IMPRESA, L'ASSICURATO PUO' CHIEDERE DI ESSERE SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA PER CERTIFICARE L'EFFETTIVO STATO DI SALUTE, CON EVIDENZA DEL COSTO A SUO CARICO.

**** SPECIFICHE RELATIVE AI BENEFICIARI ****

- SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE QUOTE SONO UGUALI TRA I BENEFICIARI;
- IN TUTTI I CASI DI BENEFICIARIO GENERICO VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO I SOGGETTI IN VITA AL MOMENTO DELL'EVENTO ASSICURATO;
- IN CASO DI PREMORRENZA DEL BENEFICIARIO GENERICO O, COMUNQUE, IN ASSENZA AL MOMENTO DELL'EVENTO ASSICURATO, DI ALMENO UN BENEFICIARIO, LA PRESTAZIONE VERRA' EROGATA A FAVORE DEL CONTRAENTE O, IN MANCANZA, AI SUOI EREDI.

**** APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE ****

AI SENSI DEGLI ARTT.1341-1342 C.C., APPROVO SPECIFICAMENTE I SEGUENTI ARTICOLI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVI AL CONTRATTO "ARCA VALORE IMPRESA SA KEY MAN": 2(OGGETTO.LIMITI DI ETA'E DI DURATA); 3(VALUTAZIONE DEL RISCHIO); 5(DIRITTO DI RIPENSAMENTO-DECADENZA-MOMENTO IN CUI IL CONTRAENTE E'INFORMATO CHE IL CONTRATTO E'CONCLUSO); 6(DURATA, DECORRENZA E CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE); 8(COMPOSIZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO); 11(ESCLUSIONI)*; 12(CARENZA); 13 (SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE); 14(VARIAZIONI CONTRATTUALI); 16(PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA).

Il Contraente



* SONO ESCLUSI I SINISTRI DOVUTI ALL'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

- LAVORATIVE:ESTRAZIONE PETROLIO O GAS NATURALI;IN MINIERE OD ALTOFORNI;A CONTATTO CON ESPLOSIVI,PESTICIDI O ALTRI MATERIALI CHIMICI PERICOLOSI, TRA CUI L'AMIANTO;AD ALTEZZE SUPERIORI A 5MT DAL SUOLO [IMPALCATURE,TETTI,ECC.];GUAR DIE DEL CORPO E SERVIZI DI SICUREZZA;SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO[POLIZIA,CARA BINIERI,MILITARI,ECC.]CON USO DI ARMI;VIGILI DEL FUOCO;ATTIVITA'SUBACQUEE.
- SPORTIVE:QUALUNQUE COME PROFESSIONISTA;DI COMBATTIMENTO[QUALI PUGILATO,LOTTA,KARATE];SPORT AEREI[QUALI DELTAPLANO,PARAPENDIO,PARACADUTISMO,BUNGEE JUMPING];IMMERSIONI CON AUTORESPIRATORE;SCALARE IN PARETE;CON MEZZI A MOTORE.

Luogo e data :

Il Collocatore



attesta la regolarità e l'autenticità di tutte le sottoscrizioni e la preventiva identificazione da parte sua dei firmatari



Convenzione :	Filiale/Agenzia:	Collocatore:	Numero Proposta :
---------------	------------------	--------------	-------------------

ULTERIORI DATI ANTIRICICLAGGIO

Scopo del rapporto:

Origine e provenienza dei fondi:

Fascia di reddito/fatturato:

Il Contraente è Persona politicamente esposta ?

BENEFICIARI

In caso di MORTE

Nominativo

Data di Nascita

Relazione tra beneficiario e contraente

Il contraente dichiara di essere stato informato sulla necessità di dichiarare per ogni singola operazione posta in essere se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione.

Ai sensi del d.lgs. 231/2007, il Contraente fornisce, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ad Arca Vita S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, in mancanza delle quali, la Compagnia dovrà applicare l'obbligo di astensione (ex. l'art. 23 del decreto).

Luogo e data :

Il Contraente



Convenzione :	Filiale/Agenzia:	Collocatore:	Numero Proposta :
---------------	------------------	--------------	-------------------

Cognome e Nome dell'Assicurato:

Data di Nascita :

Altezza [cm]:

Peso [kg]:

1) Soffre o ha sofferto di patologie a carico di: apparato cardio-circolatorio, endocrino-metabolico, respiratorio, gastro-enterico, nefro-uro-genitale, neurologico, emopoietico (sangue e linfa), immunologico, locomotore-scheletrico che richiedano terapie farmacologiche o controlli clinico-strumentali continuativi o ricoveri ospedalieri?

2) E' stato o è attualmente sottoposto a terapia radiante, chemioterapia o fa uso regolare di farmaci, ad eccezione di farmaci a scopo anticoncezionale?

3) Si trova in stato di invalido o lo è stato in passato oppure ha in corso una richiesta di risarcimento di invalidità di qualsiasi grado presso un ente o compagnia assicurativa?

4) Se esercita una professione e/o un'attività sportiva rientranti nelle esclusioni di cui all'art. 11 delle condizioni di assicurazione e desidera che un eventuale sinistro dovuto al relativo esercizio venga coperto con l'applicazione di un sovrappremio, indicare SI e specificare le caratteristiche di tale professione o dell'attività sportiva oppure indicare NO.

L'assicurato dichiara di:

- essere consapevole che nel caso in cui non vengano firmate le "dichiarazioni dell'assicurato sullo stato di salute" l'unica copertura operativa è quella per morte da infortunio;
- essere consapevole che malattie già diagnosticate e/o conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione della presente proposta sono esclusi dalla copertura qualora non dichiarati ed eventualmente accettati dall'assicurato;
- prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato, nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali la compagnia assicurativa ritenesse, in ogni tempo e modo, di rivolgersi per informazioni acconsentendo, in particolare, che tali informazioni siano dalla compagnia stessa comunicate ed altre persone od enti, nei limiti delle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative;
- aver risposto, per l'efficacia della garanzia e sotto la propria responsabilità personale [a norma degli articoli del codice civile 1892 "dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave" e 1894 "assicurazione in nome o per conto di terzi"] con esattezza ed in modo completo e veritiero al questionario sopra riportato, senza omettere, al riguardo, circostanze od informazioni che possano interessare la compagnia assicurativa, anche se non espressamente previste nel questionario medesimo. Riconosce altresì che le dichiarazioni in esso rese sono esatte anche se scritte di pugno altrui, e ne assume la piena responsabilità;
- riconoscere che le notizie ed i dati richiestigli costituiscono elementi fondamentali per la valutazione del rischio da parte della compagnia assicurativa e ne determinano le condizioni assuntive;
- essere disponibile a fornire tutti quegli accertamenti che la compagnia ritenesse opportuni e/o sottoporsi ad accertamenti sanitari o visite mediche da parte di medici fiduciari o enti incaricati dalla società.

L'Assicurato

Luogo e data :

Il Collocatore

attesta la regolarità e l'autenticità di tutte le sottoscrizioni e la preventiva identificazione da parte sua dei firmatari

